

Gara per la "FORNITURA BIENNALE DEI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI AZIENDALI DELL'ACSEL S.P.A."

RISPOSTA CHIARIMENTI

Una ditta ha sottoposto le seguenti richieste di chiarimenti:

1. punto 2 Dichiarazione bancaria solidità economica essendo appunto una nuova azienda a livello lavorativo di fatturato non possiamo chiedere ad un istituto di credito di farci una dichiarazione di questo tipo, come dobbiamo fare? questa comporta l'esclusione?
2. allegato "D" richiesta di fatturato anni 2011/2012/2013 importo di 365.000,00€ è riferito per ogni anno? ma comunque per gli stessi motivi di cui sopra riportati questa ditta non ha mai fatto questo tipo di fatturato ma l'ho ha fatto la ditta ***** pertanto dobbiamo inserire il fatturato fatto dalla ditta acquisita oppure come dobbiamo comportarci?
3. allegato "D" PUNTO B1 PUNTO a) e b) ci viene chiesto di inserire indirizzi e numeri di telefono di camera di commercio e tribunale, è obbligatorio inserire questi dati?(idem nelle dichiarazioni dei cosi)
4. punto 5 copia conforme certificato iso 9001/2008 o dichiarazione sostitutiva sempre per lo stesso motivo descritto sopra non possediamo ancora questi documenti
5. idem per allegato DUVRI non possediamo al momento attestato rischi piuttosto che rspp, rls, medico competente, che dobbiamo fare c'è la pena esclusione?
6. DOCUMENTI OFFERTA ECONOMICA: in cosa consiste la parte di importo 5.472,00€ per oneri di sicurezza? avremmo bisogno di una spiegazione per quanto riguarda l'inserimento dei prezzi con questa colonna in più.

RISPOSTE

1. La materia degli effetti della cessione d'azienda nell'ambito della partecipazione alle procedure di gara d'appalto è disciplinata dall'art. 51 del d.l.vo 12 aprile 2006, n. 163, che così dispone: **"Qualora i candidati o i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino l'azienda o un ramo d'azienda, ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l'affittuario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, sono ammessi alla gara, all'aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, nonché dei requisiti necessari in base agli eventuali criteri selettivi utilizzati dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 62, anche in ragione della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione previsti dal presente codice."** Al riguardo si riporta la sentenza del TAR, Napoli (Campania), sez. I, 4/11/2008, n. 19218, che illustra il senso della norma sopra citata. **<<In caso di cessione, conferimento o acquisto di azienda o di ramo di azienda, i requisiti per la partecipazione ad una gara si conservano in base al principio della continuità della gestione. Nel caso in cui la cessione del ramo d'azienda intervenga prima della presentazione dell'offerta da parte del**

cessionario, i requisiti per la partecipazione alla gara vanno verificati con riferimento all'impresa cessionaria, tenendo conto degli elementi integrativi derivanti dall'assorbimento del ramo di azienda, sempre che rientri nei limiti di quanto effettivamente trasferito. Infatti, l'acquisizione dell'azienda (definita come un complesso di fattori materiali ed immateriali organizzati in entità oggettiva strumentale all'esercizio della funzione imprenditoriale) comporta il subingresso del cessionario nella generalità dei rapporti, attivi e passivi, facenti capo al cedente, ivi compresi i titoli e le referenze che derivano dallo svolgimento dell'attività propria del ramo ceduto. Del resto, tale operazione è normalmente finalizzata a consentire, senza soluzione di continuità, il travaso nella nuova organizzazione imprenditoriale dei requisiti riconducibili al precedente titolare, evitando la dispersione e la vanificazione dei valori di esperienza e capacità intrinseci all'azienda ceduta.>>.

Quanto alla dichiarazione bancaria l'art. 41, comma 3, del d.l.vo 163/2006, prevede che "Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante."

Si ricorda che è **onere** del concorrente scegliere quale documentazione allegare all'istanza di partecipazione per soddisfare il requisito in questione e la comprova dei giustificati motivi ostativi all'attuale possesso della dichiarazione/referenza bancaria.

2. Per quanto riguarda la richiesta di fatturato anni 2011/2012/2013 per un importo di 365.000,00 € si intende il fatturato riferito a tutto il triennio e non all'anno singolo, per quanto riguarda la documentazione da produrre vedasi il punto precedente.
3. Gli indirizzi e i numeri di telefono di camera di commercio tribunale etc. sono da inserire in quanto richiesti nella documentazione di gara.
4. Per quanto attiene alla certificazione di qualità ISO, invece, dovrà essere posseduta dal concorrente e quindi comprovata nei termini indicati dal disciplinare di gara. La certificazione di qualità si riferisce al soggetto partecipante e dovrà essere posseduta dalla ditta *****; in assenza di certificazione di qualità la richiesta di invito non potrà essere valutata positivamente per mancanza del requisito.
5. Vedasi risposta del punto precedente.
6. L'importo di € 5.472,00 sono gli oneri per abbattere i rischi di interferenza esposti nel D.U.V.R.I., non sono soggetti a ribasso d'asta, nell'offerta economica sono da specificare invece i costi della sicurezza propri della ditta.

Sant'Ambrogio li 11/07/2014

Il responsabile del procedimento
(Dario Manzo)